



COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

Città metropolitana di Bologna

ORDINANZA

n. 4 del 22/04/2024

OGGETTO: RIACCENSIONE IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO PER IMPREVEDIBILE ABBASSAMENTO DELLE TEMPERATURE ESTERNE CON CONSEGUENTE CONDIZIONAMENTO DEI VALORI DI PERMANENZA ALL'INTERNO DELLE ABITAZIONI

Emessa da: SINDACO

A firma di: ERRIQUEZ ALESSANDRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Soggetti destinatari: ALBO PRETORIO COMUNALE -

UNIONE RENO GALLIERA CORPO DI POLIZIA LOCALE - VIA
FARISELLI 4 - 040016 SAN GIORGIO DI PIANO

OGGETTO: RIACCENSIONE IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO PER IMPREVEDIBILE ABBASSAMENTO DELLE TEMPERATURE ESTERNE CON CONSEGUENTE CONDIZIONAMENTO DEI VALORI DI PERMANENZA ALL'INTERNO DELLE ABITAZIONI.

IL SINDACO

VISTO che la Regione Emilia Romagna è classificata climaticamente come ZONA E, ovvero con accensione ordinaria degli impianti di riscaldamento prevista il giorno 15 Ottobre e spegnimento il giorno 15 Aprile;

VISTO che laddove le situazioni climatiche non consentano il rispetto dei valori di temperatura all'interna delle abitazioni e dei luoghi maggiormente fruiti è consentito, previa Ordinanza Sindacale, prevedere delle modifiche alle ordinarie accensioni e spegnimenti, al fine di garantire standard climatici qualitativi;

VISTO che in questo particolare periodo di aprile la Regione Emilia Romagna è attraversata da una importante e duratura perturbazione climatica con venti freddi provenienti dal Nord Europa e del tutto non consoni alla stagionalità tipica del periodo;

VISTO che tale situazione climatica, amplificata dalle abbondanti precipitazioni in corso e con temperature minime intorno ai 6/8 C°, condiziona la presenza all'interno della abitazioni private, delle scuole e di ogni altro luogo chiuso;

VISTE le allerte meteo della Protezione Civile della Regione Emilia Romagna;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 25-quater della Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 e s.m.

ORDINA

La riaccensione straordinaria degli impianti di riscaldamento dal giorno 22/04/2024 al giorno 30/04/2024, nel rispetto degli orari di funzionamento e delle temperature interne, come segue:

“Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:

a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali, e assimilabili; b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni:

b) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;

Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria”.

DISPONE

- di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- di inviare la presente Ordinanza ai Dirigenti Scolastici interessati;
- di inviare la presente Ordinanza agli altri Enti interessati al provvedimento;
- di trasmettere la presente Ordinanza per quanto di competenza:
 - alla Prefettura di Bologna;
 - al Corpo Unico di Polizia Locale dell'Unione Reno Galliera;

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini di 60 giorni dalla notificazione, ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 06/12/1971, n. 1034 oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione nei termini e nei modi previsti dal DPR 24/11/1971 n. 1199.